

Roma, 10 luglio 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_27

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Per i dati dei titolari effettivi serve il legittimo interesse**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (la n. 156/2026) il DLgs. 10 giugno 2026 n. 122 che, nel recepire gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, ridefinisce in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi delineando un sistema graduato e proporzionato, e, soprattutto, introducendo il concetto di legittimo interesse qualificato, nonché procedure di verifica e specifiche ipotesi di esclusione. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a soggetti aventi un legittimo interesse. La centralità del legittimo interesse costituisce il nuovo punto di equilibrio tra l'esigenza di trasparenza – ritenuta essenziale nella prevenzione del riciclaggio – e la tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali dei titolari effettivi. Il legittimo interesse si presume in capo a taluni soggetti. Si pensi, ad esempio, ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti iscritti all'albo di cui alla L. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo, nonché agli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, ai professori e ai ricercatori di ruolo nelle università nonché al personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo. In aggiunta a tali soggetti, peraltro, possono avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. La richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, deve attestare l'appartenenza a una delle categorie in capo alle quali l'interesse legittimo si presume ovvero la professione svolta o la funzione esercitata da altro richiedente, connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, nonché, salve alcune eccezioni, il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso. La richiesta è valutata dalla Camera di Commercio e contro l'eventuale diniego è possibile



avvalersi dei mezzi di tutela riconosciuti dall'art. 25 della L. 241/90 (in materia di accesso agli atti). Il diniego all'accesso potrebbe anche essere correlato a circostanze eccezionali comunicate contestualmente a quelle relative al titolare effettivo che lo espongano a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché correlate al fatto che esso sia una persona incapace o minore d'età. Avverso le determinazioni della Camera di Commercio sull'istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi che abbiano comunicato tali circostanze eccezionali possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'art. 25 della L. 241/90 sia il richiedente l'accesso che il controinteressato. Il DLgs. 122/2026 sarà in vigore dal 23 luglio prossimo. Ai fini della sua concreta operatività, tuttavia, occorre attendere alcuni provvedimenti attuativi. In particolare: - un decreto del MIMIT – da adottare entro sessanta giorni dal 23 luglio – dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali di cui si è detto; - entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall'art. 11 comma 3 del DM 55/2022; - successivamente all'adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà sancire l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del DLgs. 122/2026. Allo stato attuale, peraltro, il Registro dei titolari effettivi, nonostante l'intervento della sentenza della Corte di Giustizia Ue 21 maggio 2026 cause riunite C-684/24 e C-685/24, non è operativo. La decisione della Corte di Giustizia Ue ha reso possibile la ripresa dei giudizi sospesi dal Consiglio di Stato. Nel frattempo, Unioncamere ha precisato che per l'operatività del Registro italiano e la sua consultazione si attende la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato. Ad oggi, infatti, sul sito internet del Registro dei titolari effettivi continua a leggersi che “è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 9 giugno 2026

➤ **Registro titolari, ricorso al Tar per bloccare l'accesso**

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 156 dell'8 luglio del Dlgs 122 (Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva Ue 2024/1640) chiude, almeno provvisoriamente, le questioni pendenti sull'accesso al Registro dei titolari effettivi. Accanto alle autorità di controllo e di repressione dei reati - dispensate da ogni procedura autorizzativa - il decreto risolve il problema del “legittimo interesse” che giustifica l'accesso dei portatori di interessi diffusi (dai giornalisti alle associazioni) e delle controparti contrattuali. Questione dirimente era la tutela del “visitato” che abbia motivi eccezionali per chiedere la non ostensione dei dati che lo riguardano: questi deve rivolgersi in prima battuta alla Camera di commercio dove è iscritto, e, in caso di rifiuto della sua opposizione, può richiedere l'accesso agli atti e quindi proporre un ricorso al Tar in via d'urgenza. L'intera procedura andrà in vigore dal prossimo 23 luglio, come previsto dal Dlgs, e comunque in attesa dei dm tecnici. La soluzione normativa viene accolta con misurata soddisfazione da Assofiduciaria - uno dei protagonisti del lungo braccio di ferro giudiziario sul tema, sia in patria sia in sede unionale. Fabio Marchetti, presidente dell'associazione delle fiduciarie, dichiara di «apprezzare lo sforzo di contemperare le esigenze della libera informazione con quelle della privacy delle persone iscritte al registro (che tra l'altro è accessibile in forza di una decisione dell'autorità nazionale di qualsiasi stato membro, ndr): la nozione di “legittimo interesse” all'accesso è in teoria un filtro adeguato». Quanto alla tutela giurisdizionale, altro tema segnalato dalla Corte Ue, secondo Marchetti «i 30 giorni previsti dalla legge consentono un ricorso d'urgenza al Tar, anche se è chiaro che bisognerà pensare come secretare i dati in quella fase decisoria». Intanto tra le pieghe del Dlgs 122 spunta un importante riconoscimento per il notariato, che potrà istituire l'Organismo



di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio. L'Organismo, autonomo e indipendente, sarà istituito presso il Consiglio nazionale ed è destinato a raccogliere e analizzare i dati relativi all'attività notarile ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e sarà integrato con il Sistema di conservazione del notariato. Il notariato è autore di oltre il 96% delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal comparto delle professioni (dati Uif 2025). L'istituzione dell'Organismo di gestione accentrata delle segnalazioni antiriciclaggio si inserisce in un percorso che vede il notariato impegnato da tempo nella costruzione di un modello avanzato di prevenzione antiriciclaggio: nel 2009 il Consiglio Nazionale è stato il primo ordine professionale a implementare un proprio sistema per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette; nel 2014 il Cnn – primo fra tutte le categorie professionali - ha adottato linee guida in materia di adeguata verifica della clientela e istituito una rete di referenti territoriali dedicati al supporto e alla formazione degli iscritti. Questa riforma è peraltro del tutto coerente con quanto emerge dal recente Rapporto del Gafi di valutazione del sistema italiano, che ha evidenziato il ruolo centrale dei notai quali *gatekeeper* della trasparenza e della legalità nelle operazioni societarie e immobiliari.

Fonte: Alessandro Galimberti, Sole 24 Ore del 10 luglio 2026

➤ **Titolari effettivi su tre livelli**

Accesso al registro dei titolari effettivi su tre livelli, istituzione presso il Consiglio nazionale del Notariato di un organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio e adeguamento dell'ordinamento italiano al nuovo assetto europeo di vigilanza. Sono le principali disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 122/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio, che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (Ue) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio) e modifica il decreto legislativo n. 231/2007. Il provvedimento interviene anzitutto sulla disciplina della titolarità effettiva, riscrivendo il sistema di accesso alle informazioni contenute nel Registro delle imprese mediante l'introduzione degli articoli da 21-bis a 21-septies nel decreto legislativo n. 231/2007. L'accesso è riconosciuto alle autorità competenti impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tra queste figurano il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria (Uif), la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia (Dia), la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'autorità giudiziaria, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato di sicurezza finanziaria, l'Autorità europea antiriciclaggio (Amla), la Procura europea (Eppo), Europol, Eurojust e l'Olaf. Per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio il decreto disciplina le modalità di consultazione del registro nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela. L'accreditamento ha durata biennale ed è previsto anche l'accesso mediante procedure automatizzate. Resta inoltre l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva risultanti dal registro e quelle acquisite nello svolgimento dell'adeguata verifica. Una sezione specifica è dedicata all'accesso fondato sul legittimo interesse. Possono richiedere le informazioni, nei casi e con le modalità individuate dal decreto, soggetti che dimostrino un interesse giuridico rilevante e differenziato, compresi giornalisti, ricercatori, enti del Terzo settore, organizzazioni non governative, controparti di operazioni economiche, stazioni appaltanti e soggetti coinvolti nell'attuazione di programmi finanziati dall'Unione europea. Le richieste saranno valutate dalle Camere di commercio competenti. Il decreto individua anche le ipotesi nelle quali l'accesso può essere escluso o limitato quando la divulgazione delle informazioni possa esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, sequestro, estorsione, violenza o intimidazione, oppure quando il titolare effettivo sia un minore o una persona incapace. Un ulteriore intervento riguarda



il nuovo articolo 34-bis del decreto legislativo n. 231/2007. Presso il Consiglio nazionale del Notariato viene previsto un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, incaricato di raccogliere, conservare e analizzare i dati relativi all'attività notarile ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'organismo opererà attraverso una banca dati integrata con il Sistema di conservazione del Notariato. L'infrastruttura sarà disciplinata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della Giustizia, mentre il regolamento tecnico sarà predisposto dal Consiglio nazionale del Notariato d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Agenzia per la cybersicurezza.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 10 luglio 2026

I migliori saluti

LF/al

La Segreteria